



COMUNE DI SANTU LUSSURGIU

Provincia di Oristano

C.A.P. 09075 ☎ 0783/55191

BANDO DI CONCORSO

per l'aggiornamento della graduatoria generale valevole ai fini dell'assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, destinati alla generalità dei cittadini e alle categorie speciali (anziani, giovani coppie, handicappati), siti nel territorio del Comune di Santu Lussurgiu.

1. Indizione del bando

- 1.1 E' indetto, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 06.04.1989, n. 13, come modificata dalla L.R. 28.05.1990, n. 14, il Bando Generale di Concorso valevole per la graduatoria generale e le sub-graduatorie finalizzate all'assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia sovvenzionata di nuova edificazione o recuperati, che siano disponibili nel Comune di Santu Lussurgiu.
- 1.2 E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Regionale di disporre la riserva di alloggi ai sensi dell'art. 14 della L.R. 06.04.1989, n. 13, per situazioni di emergenza abitativa quali pubbliche calamità, sfratti, sistemazione di emigrati, sgombero di unità abitative da recuperare, trasferimenti di appartamenti alle forze dell'ordine e, in genere per motivate esigenze di particolare rilevanza o gravità.

2. Requisiti generali per la partecipazione al concorso

- 2.1 Può partecipare al bando di concorso per conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica chi possenga i seguenti requisiti:
 - a) **Cittadinanza europea, ovvero, cittadinanza di Stato extra – comunitario.** Cittadini extra comunitari, purché in regola con le disposizioni in materia di immigrazione e soggiorno, devono risiedere nel Comune di Santu Lussurgiu da almeno cinque anni e concorreranno all'assegnazione nei limiti del 10% degli alloggi disponibili.
 - b) **Residenza anagrafica o attività lavorativa** esclusiva o principale nel Comune di Santu Lussurgiu, salvo che si tratti di lavoratori sardi emigrati per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale.
Si intende per attività lavorativa principale l'attività alla quale viene dedicato almeno 2/3 del tempo complessivo e dalla quale si ricava almeno 2/3 del reddito complessivo risultante dalla documentazione fiscale.
 - c) **Non titolarità di diritti di proprietà**, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito del territorio di assegnazione. E' considerato adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata ai sensi dell'art. 13 della Legge 27.07.1978, n. 392, non sia inferiore a 45 mq. per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone; non inferiore a 60 mq. per 3-4 persone; non inferiore a 75 mq. per 5 persone; non inferiore a 95 mq. per 6 persone ed oltre. Si considera comunque adeguato l'alloggio di almeno 2 vani, esclusi cucina e servizi, quando il nucleo familiare è costituito da 2 persone e quello di 1 vano, esclusi cucina e servizi, per il nucleo di una persona.

- d) **Non titolarità di diritti di cui al precedente punto c)**, su uno o più alloggi, anche se inadeguati ed ubicati in qualsiasi località, il cui valore locativo complessivo, determinato ai sensi della Legge 27.07.1978, n. 392, sia almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell'indicato ambito di assegnazione.
- e) **Assenza di precedenti assegnazioni in proprietà** immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile senza dar luogo al risarcimento del danno;
- f) **Reddito annuo complessivo del nucleo familiare** non superiore al limite vigente alla data di scadenza del bando di concorso, determinato ai sensi dell'art. 21 della Legge 05.08.1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni, pari attualmente a 14.573,00 (Deliberazione Giunta Regionale del 26.02.2021 n. 07/34) salvo variazioni di tale limite di reddito che intervengano entro i termini di scadenza del presente bando. Il reddito complessivo di riferimento è dato da quello imponibile relativo all'ultima dichiarazione fiscale relativo all'anno 2021.

MODALITÀ DI CALCOLO DEL REDDITO
Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi imponibili percepiti da tutti i componenti il nucleo familiare, quali risultanti dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata (anno 2021). IL REDDITO COMPLESSIVO COSÌ OTTENUTO È DIMINUITO DI EURO 516,45 PER OGNI FIGLIO A CARICO E QUALORA ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO CONCORRANO REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE, QUESTI, DOPO L'EVENTUALE DETRAZIONE PER I FIGLI A CARICO, SONO CALCOLATI NELLA MISURA DEL 60%(ABBATTIMENTI PREVISTI DALL'ART. 21 DELLA L. 457/78).

- g) **Non aver ceduto, in tutto o in parte**, fuori dei casi previsti dalla Legge, l'eventuale precedente alloggio assegnato in locazione semplice.
 - h) **Non trovarsi nella condizione** di cui all'art. art. 5 comma 1 bis del Decreto-Legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2014 "I soggetti che occupano abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica non possono partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura per i cinque anni successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva".
- 2.2 Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi, dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno 2 anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche le persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e giuridica nel nucleo familiare, risultare instaurata da almeno 2 anni dalla data di pubblicazione del bando di concorso ed essere dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà sia da parte del concorrente sia da parte dei conviventi interessati (art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445).
- 2.3 I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere c), d), e), g) di cui al precedente punto 2.1, anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di presentazione della domanda nonché al momento dell'assegnazione.
- 2.4 Non trovarsi nella condizione di cui all'art. art. 5 comma 1 bis del Decreto-Legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2014 "I soggetti che occupano abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica non possono partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura per i cinque anni successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva".

3. Sub graduatorie

3.1 Appartengono alle particolari categorie di concorrenti da inserire in apposite sub graduatorie:

- a) **Anziani:** nuclei familiari di non più di 2 componenti o persone singole che alla data del bando abbiano superato il 60° anno di età; tali persone singole o nuclei familiari possono avere minori a carico.
- b) **Giovani coppie:** i nuclei familiari la cui costituzione è prevista entro un anno dalla data di presentazione della domanda ovvero formati da non oltre due anni dalla data della domanda, purché la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, o comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata.
- c) **Invalidi ed handicappati:** nuclei familiari nei quali uno o più componenti siano affetti da menomazione di qualsiasi genere, formalmente riconosciute dalle autorità competenti che comportino una diminuzione della capacità lavorativa da 1/3 a 2/3 (invalidi) o superiore a 2/3 (handicappati).

3.1.1 La quota degli alloggi da assegnare alle categorie sopraindicate è così determinata:

- a) ad anziani, giovani coppie, persone singole, vengono assegnati prioritariamente gli alloggi di superficie non superiore a mq. 45, da ripartirsi tra tali categorie secondo le quote minime indicate dalla Regione nei programmi di localizzazione degli interventi di edilizia sovvenzionata, e per gli anziani in una percentuale in ogni caso non inferiore al 10% degli alloggi minimi realizzati;
- b) agli invalidi ed handicappati vengono assegnati prioritariamente gli alloggi collocati al piano terra nonché quelli inseriti in edifici realizzati con abbattimento delle barriere architettoniche secondo quanto previsto dall'art. 17 del D.P.R. 27.04.1978, n. 384.

L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità, ai sensi della L R 13/89, art. 14, comma 1, di richiedere all'Amministrazione Regionale eventuali quote di riserva sugli alloggi da assegnare per far fronte a specifiche situazioni di emergenza abitativa, quali pubbliche calamità, sfratti, sistemazione di emigrati, sgombero di unità abitative da recuperare, trasferimento di appartenenti alle forze dell'ordine od altre motivate esigenze di particolare rilevanza o gravità.

Ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale 5/12/89 (46/26), chi rientri nelle seguenti categorie:

- a) - sgombero di unità abitative di proprietà pubblica da recuperare, non occupate abusivamente o senza titolo,
 - b) - trasferimento di appartenenti alle forze dell'ordine,
 - c) - pubblica calamità dichiarata dalla competente Autorità,
- potrà essere incluso nella riserva, anche in assenza di previa inserzione nella graduatoria generale, purché l'esigenza sia sopravvenuta successivamente al termine di scadenza del bando di concorso.

4. Canone di locazione

4.1 Il canone d'uso degli alloggi è stabilito dalla L.R. 6/4/1989, n° 13 come modificata dalla L.R. 28/5/1990, n° 14 e dalla L.R. 5 luglio 2000 n° 7, dalla L.R. 3 luglio 2007, n° 7 e successive modifiche e integrazioni.

Per il calcolo dei canoni si considerano il reddito complessivo riferito al nucleo familiare degli assegnatari e i caratteri oggettivi degli alloggi, risultanti dalla superficie convenzionale, dal costo base e dai coefficienti correttivi (fondati sul tipo, sulla classe demografica dei comuni, sull'ubicazione, il livello di piano, la vetustà e lo stato di conservazione e manutenzione dell'immobile).

5. Condizioni soggettive ed oggettive attributive di punteggio

1. Le graduatorie generali di assegnazione sono formate, come stabilito dall'art. 9 della L.R. n. 13/89, sulla base di punteggi attribuiti in dipendenza delle condizioni soggettive ed oggettive dei concorrenti e relativi nuclei familiari, con prevalente considerazione per l'obiettivo livello di gravità del loro fabbisogno abitativo.
2. Con lo stesso punteggio conseguito nelle graduatorie generali, da queste vengono quindi stralciate, a norma dell'art. 13 della L.R. 13/89, particolari sub-graduatorie di categorie prioritarie di concorrenti, socialmente meritevoli di più marcata attenzione nel contesto applicativo delle provvidenze per l'edilizia abitativa sovvenzionata.
3. I punteggi sono così attribuiti:
 - a) **condizioni soggettive** (8 punti)
 - a.1) reddito pro capite del nucleo familiare, determinato con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni:
 - non superiore a € 1.585,00 annue per persona, salvo variazioni di tale limite di reddito che intervengano entro i termini di scadenza del presente Bando: **punti 2**
 - non superiore a € 2.642,00 annue per persona: salvo variazioni di tale limite di reddito che intervengano entro i termini di scadenza del presente Bando: **punti 1**
 Dette classi di reddito vengono automaticamente aggiornate in relazione alle modifiche annuali del limite di assegnazione effettuate dal CIPE, ai sensi dell'articolo 13 bis della legge 15.02.1980, n. 25;
 - a.2) nuclei familiari composti da 5 unità ed oltre: **punti 1**
 - a.3) richiedenti che abbiano superato il 60° anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico: **punti 1**
 - a.4) famiglie con anzianità di formazione non superiore a due anni dalla data della domanda e famiglie la cui costituzione è prevista entro un anno: **punti 1**
 Il punteggio è attribuibile soltanto quando la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario o, comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata;
 - a.5) presenza nel nucleo familiare di persone affette da menomazioni di qualsiasi genere, formalmente riconosciute dalle autorità competenti, che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa da 1/3 fino a 2/3: **punti 2;**
 - a.6) presenza di handicappati nel nucleo familiare, da certificare da parte delle autorità competenti, (ai fini dell'attribuzione del punteggio si considera handicappato il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3):... **punti 3.**
 Detto punteggio non è cumulabile con quello di cui al punto a.5);
 - a.7) nuclei familiari che rientrino in Italia per stabilirvi la loro residenza (emigrati, profughi) o che siano rientrati da non più di 12 mesi dalla data del bando: **punti 2**
 Detto punteggio non è cumulabile con a.3) e a.4);
 - b) **condizioni oggettive** (10 punti)
 - b.1) situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell'autorità competente ed esistente da almeno 2 anni dalla data del bando, dovuta a:
 - b.1.1) abitazione in alloggio impropriamente adibito ad abitazione (anche comprovata sopravvenuta inidoneità abitativa dichiarata dai competenti organi per motivi statico-strutturali ed igienico-sanitari), ovvero procurato a titolo precario dall'assistenza pubblica (condizione molto grave): **punti 4;**
 - b.1.2) coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto di almeno due unità (condizione grave): **punti 2.**
 Si prescinde dalla sussistenza della condizione biennale quando la sistemazione precaria di cui al punto b.1.1) derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente, o da provvedimento esecutivo di sfratto;
 - b.1.3.) abitazione in alloggio ant igienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o che presenti umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità, ineliminabile con normali interventi manutentivi: **punti 2.**

La condizione b.1.1.) non è cumulabile con la condizione b.1.3).

b.2) situazione di disagio abitativo esistente alla data del bando;

b.2.1) abitazione in alloggio sovraffollato:

da due persone a vano utile: **punti 2**

da tre persone a vano utile: **punti 3**

da quattro persone a vano utile: **punti 4**

b.2.2) il suddetto punteggio è attribuito solo in misura di 0,50 al titolare di un diritto di proprietà o usufrutto su alloggio considerato inadeguato ai sensi del precedente articolo 2, punto c) se il titolare medesimo non si impegna, all'atto della richiesta per concorrere all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, a cedere in locazione l'alloggio stesso ad un soggetto tra quelli inclusi nella graduatorie e per il quale l'alloggio sia da considerare adeguato;

b.3) richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, nonché di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che usufruisca di alloggio di servizio (condizioni molto gravi): punti 4;

Non è cumulabile la condizione b.3) con le altre condizioni oggettive.

Non sono cumulabili le condizioni dei precedenti punti b.1.2) e b.2.1).

c) condizioni aggiuntive regionali

Il relativo punteggio potrà essere attribuito qualora ricorrano le condizioni indicate al precedente articolo 3.

6. Modalità di presentazione della domanda

Le domande di partecipazione al concorso, munite di marca da bollo € 16,00, debbono essere redatte esclusivamente sugli appositi moduli distribuiti presso il Comune di Santu Lussurgiu e presso l'Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa – distretto di Oristano, Via Tempio, 11.

Le domande, debitamente compilate e documentate, dovranno essere indirizzate al Comune di Santu Lussurgiu, e trasmesse al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.santulussurgiu@pec.comunas.it, **entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso del bando sul B.U.R.A.S.** Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di 60 giorni per i residenti nell'area europea e di 90 giorni per i residenti in paesi extraeuropei.

Resta chiaro e inteso che le domande pervenute prima della data di pubblicazione dell'avviso del bando sul B.U.R.A.S. non verranno ammesse alla fase successiva dell'istruttoria.

6.1) INDICAZIONE DEL NUMERO DI CODICE FISCALE;

Il richiedente e tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare debbono obbligatoriamente indicare nel modulo di domanda il proprio numero di codice fiscale.

6.2) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE O DICHIARARE NELLE FORME PRESCRITTE DALLE LEGGI VIGENTI.

a) Certificati di stato di famiglia, di cittadinanza e di residenza, rilasciati dal Comune in data non anteriore a quella di pubblicazione del bando, (sostituibile con una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445); per il cittadino straniero, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la titolarità di carta di soggiorno o permesso di soggiorno almeno biennale e/o il regolare esercizio di attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo e/o dichiarazione consolare attestante l'esistenza della condizione di reciprocità con lo Stato italiano.

b) Gli interessati facenti parte dei nuclei familiari in coabitazione da almeno un biennio alla data di presentazione del bando, inoltre, sono tenuti a presentare dichiarazione sostitutiva di certificazione comprovante lo stato di coabitazione;

Sono esonerati dall'obbligo di presentare i certificati di cui al punto a) e b) i richiedenti iscritti ai registri anagrafici del Comune di Santu Lussurgiu, per i quali l'amministrazione

provvederà d'ufficio ai sensi dell'art. 43, 1° comma del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, del 3° comma dell'art. 18 della legge 07.08.1990, n. 241 e della L.R. 22.08.1990, n. 40.

c) PER OGNI PERSONA INDICATA NELLA DOMANDA, IN ETÀ SUPERIORE AI 15 ANNI, DOVRÀ ESSERE ALLEGATO:

c.1 per i lavoratori dipendenti o pensionati il Reddito imponibile risultante dal modello CU, Unico o 730 (se presentati) relativi all'anno 2021;

c.2 per i lavoratori autonomi il reddito imponibile risultante dalla denuncia dei redditi relativo all'anno 2021.

c.3 per i disoccupati:

- certificato rilasciato dall'ufficio di collocamento attestante i periodi di disoccupazione nell'anno solare precedente alla presentazione della domanda;

c.4 per gli studenti:

- dichiarazione dell'Istituto scolastico attestante l'iscrizione e la regolare frequenza, ed indicante se trattasi di corso diurno o serale.

La documentazione di cui al punto c), è sostituibile con una dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione) ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

d) Per il concorrente e gli altri componenti il nucleo familiare di maggiore età:

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, rilasciata nei modi previsti dall'art. 47 del DPR 28.12.2000, n. 445, dal concorrente e dagli altri componenti il nucleo familiare di maggiore età, sul possesso dei requisiti di cui al presente bando. La dichiarazione mendace comporta l'esclusione del concorrente dalla graduatoria, salva l'applicazione della legge penale.
- Per i conviventi di cui al punto 2.2 del presente bando di concorso l'ulteriore dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ivi prevista.

e) Per gli emigrati:

- dichiarazione di non avere presentato domanda di partecipazione ad altri concorsi per l'assegnazione di alloggi ai sensi del punto 2.1 lett. B) del presente bando integrativo.

f) Per gli stranieri:

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la titolarità di carta di soggiorno o permesso di soggiorno almeno biennale e/o il regolare esercizio di attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo e/o dichiarazione consolare attestante l'esistenza di condizioni di reciprocità con lo Stato italiano.
- Documentazione relativa alle situazioni che determinano l'attribuzione del punteggio, come indicato nell'apposito modulo di presentazione della domanda;

g) Per le categorie speciali:

- oltre a tutti i documenti richiesti per la generalità dei cittadini, deve essere comprovata l'appartenenza ad una o più categorie speciali con la seguente documentazione:

g.1 famiglie di nuova formazione:

- certificato di matrimonio. Sono esonerati dall'obbligo di presentare il certificato i richiedenti iscritti ai registri anagrafici del Comune di Santu Lussurgiu, per i quali l'amministrazione provvederà d'ufficio; i richiedenti non iscritti ai registri anagrafici del Comune di Santu Lussurgiu possono dichiarare di aver contratto matrimonio per mezzo di autocertificazione;
- nel caso di nuclei familiari non ancora formati al momento della domanda, dichiarazione della volontà di contrarre matrimonio e autocertificazione relativa ai requisiti e alle condizioni attributive di punteggio di ciascuno dei nubendi;

g.2 handicappati e invalidi:

- certificato (anche in copia fotostatica) attestante il grado di invalidità rilasciato dalla competente autorità.

7. Formazione della graduatoria

La graduatoria provvisoria, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente ovvero gli eventuali motivi di esclusione, sarà pubblicata nelle seguenti sedi: Comune di Santu Lussurgiu e Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa – distretto di Oristano.

Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia mediante lettera raccomandata della pubblicazione della graduatoria e della posizione conseguita nella graduatoria provvisoria.

La graduatoria indicherà altresì le modalità ed i termini per il ricorso ai fini della formazione della graduatoria definitiva.

Esaurito l'esame delle opposizioni, il responsabile dell'area amministrativa formula la graduatoria definitiva.

Tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio verrà effettuato il sorteggio.

La graduatoria definitiva è pubblicata con le stesse formalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo.

8. Tutela dei dati personali

Ai sensi degli artt. 12 e 13 Regolamento UE n. 679/2016, ai fini del presente bando di concorso è titolare del Trattamento il Comune di Santu Lussurgiu.

Il Titolare del Trattamento, informa che tutti i dati dei candidati saranno utilizzati esclusivamente per ciascuna e tutte le attività previste dal presente bando.

La base giuridica del trattamento è l'art. 6, par. 1, lett a), Reg. UE n. 679/2016, ovvero il consenso del candidato prestato in modo libero, consapevole, chiaro per la partecipazione al presente concorso ed inserito nella domanda di partecipazione

Il trattamento è effettuato con procedure informatizzate al solo fine indicato nel presente bando.

La mancanza di consenso al trattamento dei dati non consentirà al concorrente di partecipare alla presente procedura poiché sono richiesti i soli dati necessari e pertinenti per le finalità esplicitate nel bando ed in tale articolo richiamate. Il conferimento dei dati richiesti nel presente bando è necessario per valutare i requisiti di partecipazione ed il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione preclude tale valutazione.

I dati raccolti nell'ambito del procedimento di cui al presente bando potranno essere oggetto di comunicazione: al personale dipendente dell'Amministrazione, responsabile del procedimento, o comunque in esso coinvolto per ragioni di servizio; a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della normativa vigente; ai soggetti destinatari di eventuali comunicazioni e pubblicità previste dalle leggi in materia.

Tutti i soggetti coinvolti nelle operazioni di trattamento garantiranno la riservatezza dei dati di tutti gli interessati partecipanti alla presente procedura concorsuale.

I dati personali dei candidati saranno conservati finché non saranno più necessari ai fini della presente procedura.

I candidati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. 12-22 del Regolamento UE, e dall'art. 7 D.Lgs. n. 196/2003 che qui di seguito si riepilogano.

È diritto dell'interessato richiedere in qualsiasi momento la revoca del consenso prestato e l'accesso al trattamento dei propri dati personali, di chiederne l'aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. All'interessato è riservata la facoltà di opporsi al trattamento dei dati personali e di presentare reclamo al Garante in caso di violazione dei propri dati personali (art. 77 del Reg. UE 679/016).

La copia integrale del bando è pubblicata all'Albo Pretorio on line e trovasi a disposizione degli interessati unitamente al modulo di domanda, presso l'ufficio di Segreteria del Comune, l'Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa – distretto di Oristano e nel sito Internet del Comune di Santu Lussurgiu.

9. Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rimanda alla normativa vigente in materia.

Santu Lussurgiu, 25/10/2022

Il Responsabile dell'area amministrativa
(D.ssa Anna Rita Mula)



MULA
ANNA
RITA
25.10.2022
08:29:06
GMT+00:00

